

## CONTRATTI PUBBLICI

### **Niente incarico per il legale che offre prezzi «stracciati»**

Anche l'offerta del legale – in relazione a una gara per la rappresentanza legale della stazione appaltante – deve ritenersi soggetta ai classici controlli di competenza del responsabile unico del procedimento circa la sua adeguatezza e sostenibilità.

L'offerente è comunque tenuto a fornire una esaustiva motivazione sull'importo richiesto a pena di inaccettabilità dell'offerta da parte della stazione appaltante.

È questa, in sintesi, la statuizione - di grande attualità considerato il documento in consultazione dell'Anac sull'affidamento dei servizi legali - espressa dal [Tar Lombardia, Milano, sezione IV, n. 902/2017](#) che ha ritenuto legittimo il provvedimento di esclusione dell'offerta valutata come inattendibile.

#### **Il caso**

Una stazione appaltante bandiva una procedura di gara – avvalendosi delle piattaforme telematiche regionali Sintel – per l'affidamento di un incarico di rappresentanza legale per recupero crediti. L'assegnazione sarebbe dovuta avvenire con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso.

Il ricorrente, che presentava un'offerta molto inferiore a quella degli altri partecipanti, contestava la circostanza che il responsabile unico del procedimento avesse proceduto con la richiesta di «chiarimenti agli offerenti» con conseguente invito «a dettagliare l'offerta sulla base dei compensi da richiedersi a fronte di un ricorso per decreto ingiuntivo finalizzato al recupero del credito dell'amministrazione».

Con le giustificazioni prodotte, l'istante si limitava a specificare che il compenso richiesto «corrispondeva soltanto alle spese “vive” dell'attività giurisdizionale, in quanto il vero e proprio compenso professionale sarebbe stato costituito dal compenso liquidato dal giudice a proprio favore e posto a carico della parte soccombente». Paventando quindi, secondo motivazioni non ritenute adeguate dal responsabile unico, la «certezza della vittoria processuale».

#### **La decisione**

Il giudice respinge le doglianze ritenendole inaccettabili con una serie di rilevanti precisazioni. In primo luogo, viene confermata la correttezza delle richieste di chiarimento espresse dal responsabile unico del procedimento in fase di verifica della congruità delle offerte ai sensi sia dell'articolo 6 della legge 241/90 e dello stesso articolo 31 del nuovo codice degli appalti. Pertanto è risultata priva di rilievo la censura secondo cui il responsabile unico avesse modificato unilateralmente, in questo modo, la legge di gara.

Nell'affrontare più specificatamente le problematiche sul prezzo offerto, in sentenza si rileva che per come formulata l'offerta appariva effettivamente «inammissibile e indeterminata nel proprio contenuto e quindi non suscettibile di positiva valutazione ed accoglimento da parte della stazione appaltante».

In particolare, risultava in evidente «contrasto con ogni regola di comune esperienza, l'affermazione circa l'esito certamente vittorioso di una controversia processuale, essendo noto a ogni operatore del diritto (giudice o avvocato che sia), che ogni azione giurisdizionale reca in sé inevitabilmente un margine più o meno ampio di incertezza».

Inoltre, prosegue il giudice, «ed anche questo è un dato di comune esperienza, l'esito eventualmente vittorioso della lite non implica la liquidazione delle spese a vantaggio del difensore bensì del suo assistito, salva la domanda di distrazione ai sensi dell'articolo 93 del c.p.c.

e sempre che il giudice non decida in ogni modo per la compensazione delle spese nei confronti della parte comunque vittoriosa ai sensi dell'art. 92 del c.p.c.».

In definitiva l'offerta presentata si caratterizzava negativamente per essere «indeterminata e condizionata (laddove la condizione, quale evento futuro e incerto, è costituita dalla liquidazione giudiziale in caso di successo processuale), senza contare che, nel caso di eventuale soccombenza, l'offerta del ricorrente» avrebbe finito per coincidere con un'offerta pari a zero e quindi di dubbia legittimità non ritenendosi ammissibile che la prestazione del «professionista intellettuale» possa «essere di fatto gratuita».

Infine, l'offerta del ricorrente è apparsa anche in contrasto con il contenuto del disciplinare di incarico, allegato all'offerta medesima, nella parte in cui richiama il Dm n. 55/2014 sulle tariffe professionali forensi. Dm che «prevede che il compenso sia “proporzionato all'importanza dell'opera” (con una formula che ricalca quella dell'articolo 2233 del codice civile) e un'offerta a compenso zero appare in evidente contrasto con tale previsione normativa». Pertanto è stato ritenuto corretto il comportamento della stazione appaltante che ha escluso un'offerta che risultava, in sintesi, oggettivamente inaccettabile.

*Fonte: Il Sole 24 Ore del 16/05/2017*

*Autore: Stefano Usai*